CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

ORDINANZE SINDACALI
N. 47 del 24/11/2026

OGGETTO: Ordinanza Sindacale di "divieto di abbandono di palloncini" riempiti con gas più leggeri dell'aria

IL SINDACO

Premesso che:

- Studi effettuati a livello internazionale, tra cui quello dell'Università di Wales Swansea del Regno Unito, hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono abbandonati nell'ambiente, ritenuti responsabili dell'80% dei rifiuti trovati nello stomaco di tartarughe marine;
- A causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti Stati ne hanno vietato i lanci massivi;
- I frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti dagli animali marini, terrestri e da diverse specie di uccelli, causandone gravi conseguenze per la salute e per l'equilibrio dell'ecosistema;

Considerato che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, comma 2, lett. s, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che in tale ambito materiale rientra anche la tutela della fauna selvatica che, secondo il disposto dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 157/1992 "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*", costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Considerato che la parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*", impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza di gestione dei rifiuti;

Considerato altresì che l'art. 192 del D. Lgs 152/2006 dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e sottosuolo e che, chiunque violi il divieto di cui sopra "*è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido coi proprietari e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa*" e che "*il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate*";

Considerata la volontà di questa Amministrazione di voler incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico e promuovere ogni attività di "conservazione" del territorio;

Vista la direttiva UE 2019/904 meglio nota “direttiva SUP” (Single Use Plastics) che contempla il divieto di oggetti monouso realizzati completamente o parzialmente in plastica.

Viste le linee guida del Ministero dell’Ambiente;

Vista la legge 689/81 ed in particolare gli articoli 13 e 16 e ss.mm.ii;

Visto l’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, fermo restando il divieto di abbandono di qualsiasi tipo di rifiuto, il divieto di utilizzare nastri colorati e palloncini in gomma o materiale similare e riempiti con gas più leggeri dell’aria senza qualsiasi apposizione di un oggetto di peso sufficiente ad impedirne la dispersione nell’aria e/o alla relativa dotazione per contrastare la capacità di sollevamento del palloncino, ciò al fine di evitare che gli stessi, sollevati in aria ricadano poi sul suolo terrestre e marino sotto forma di rifiuto e vengano ingeriti eventualmente dagli animali causandone gravi conseguenze per la salute e per l'equilibrio dell'ecosistema;

DISPONE

la pubblicizzazione della presente Ordinanza Sindacale mediante:

a) affissione all’Albo Pretorio Comunale per tutto il periodo di validità della presente Ordinanza e diffusa nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità e che la stessa sia trasmessa;

b) pubblicazione sul Sito Istituzionale del Comune;

c) che copia del presente provvedimento venga trasmesso per il seguito di competenza al Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali;

d) che copia del presente provvedimento venga trasmesso per il seguito di competenza all’Ufficio di Polizia Municipale;

e) che copia del presente provvedimento venga trasmessa:

f) Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado presenti sul territorio;

g) Alla Prefettura di Chieti;

h) Al Comando Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare;

i) Alla Capitaneria di Porto di Ortona;

j) Alla Delegazione di Spiaggia di Francavilla al Mare;

AVVISA

che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), secondo la gravità del fatto, ai sensi dell’art. 7 bis del d. Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 6 della legge n. 3/2003;

COMUNICA

Ai sensi delle Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge

n. 1034/1971; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione.

Francavilla al Mare, lì 24/11/2026 Il Sindaco

Avv. RUSSO LUISA EBE

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.